DISPOSIZIONI URGENTI SULLE MATERIE PRIME CRITICHE DI INTERESSE STRATEGICO

Art. 2

Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici

Quando e' presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrato dal Ministro della difesa , dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita, e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si pronuncia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE e' adottata sentita la Regione interessata. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, i progetti di cui al comma 1 assumono la qualita' di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti.

Versione in vigore dal 14 agosto 2024, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico
Estremi	Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84
Capo	I — Progetti strategici e comitato nazionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-sulle-materie-prime-critiche-di-interesse/art-2-disposizioni-per-il-riconoscimento-dei-progetti-strategici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it